

Codice A1816B

D.D. 10 luglio 2020, n. 1816

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6551) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica del Fiume Bormida e del Torrente Uzzone nel concentrico di Cortemilia Richiedente: Comune di CORTEMILIA - C.so Luigi Einaudi n. 1 - 12074 CORTEMILIA Istanza: 30/06/2020



ATTO DD 1816/A1816B/2020

DEL 10/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6551) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica del Fiume Bormida e del Torrente Uzzone nel concentrico di Cortemilia
Richiedente: Comune di CORTEMILIA – C.so Luigi Einaudi n. 1 – 12074 CORTEMILIA
Istanza: 30/06/2020

In data 30/06/2020 il Comune di Cortemilia ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, redatti dall'Ing. Antonella Cavaglià con studio tecnico in Almese (TO), in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- *Interventi di manutenzione idraulica, con l'ausilio di mezzi meccanici, mediante operazioni di decespugliamento, taglio piante, movimentazione-sistemazione-asportazione a compenso del materiale litoide presente in alveo (per mc1.322) , al fine di ricalibrare la sezione di deflusso di un tratto del T.Uzzone e dell'area di confluenza del medesimo nel F.Bormida.*

Il progetto è stato approvato con con Delibera della Giunta Comunale di Cortemilia n. 41 del 30/06/2020 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge.

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico sia del T.Uzzone che del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso, da eseguirsi con la semplice movimentazione dei sedimenti alluvionali presenti in alveo, secondo quanto previsto in progetto, dovrà essere evitato l'abbassamento della quota di fondo alveo;*
- *nelle operazioni di decespugliamento previste in progetto dovrà essere previsto anche il taglio delle piante presenti all'interno dell'alveo attivo che si presentano senescenti, deperienti, instabili o fortemente inclinate e che possono cadere dentro l'alveo; il taglio effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale;*

tenuto conto che nel caso in esame, sono applicabili le procedure straordinarie stabilite nelle Ordinanze attuative dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14/11/2019 e del 02/12/2019: Ordinanza 622 del 17/12/2019 del Dipartimento di Protezione Civile e Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/615-622 del 30/03/2020 della Regione Piemonte, il RUP del Comune, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell' O.C.D.P.C. n. 622/2019, dovrà vigilare sulla corrispondenza tra i quantitativi di materiale da estrarre (mc 1.322) e da cedere a parziale compensazione, provvedendo alla corretta contabilizzazione dei relativi volumi. Accertato che il valore del materiale da estrarre è stato valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla DGR n. 21-1004 del 9/02/2015 si precisa che per il medesimo non dovrà essere formalizzato alcun provvedimento di Concessione Demaniale né corrisposto alcun canone.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..
- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 615 del 16/11/2019 e n. 622 del 17/12/2019;
- l' Ordinanza attuativa n. 2 del 30/03/2020 del Commissario Delegato Presidente della Regione Piemonte

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cortemilia, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi, necessari per la regolarizzazione della sezione di deflusso con eliminazione dei sedimenti alluvionali, dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni d' alveo o di sponda; nella realizzazione degli interventi di risistemazione spondale, sarà ammesso un modestissimo innalzamento dell' attuale quota del ciglio superiore di sponda solamente per l'esecuzione dei raccordi verticali fra le varie sezioni oggetto di sistemazione; resta vietata la realizzazione di veri e propri argini nonché l'asportazione del materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, fatta ovviamente eccezione per il materiale litoide (mc.1,322) da cedere a parziale compensazione degli oneri al soggetto che realizzerà l'intervento;
3. durante la realizzazione degli interventi di pulizia, taglio e decespugliamento della vegetazione, necessari per la realizzazione degli interventi in progetto ed eventualmente per l'allestimento del cantiere, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale dovrà essere immediatamente allontanato o cippato in loco;
4. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo, necessari per la formazione del cantiere e di quelli autorizzati nel presente progetto, come da prescrizioni in premessa, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zone di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
5. la sponda interessata dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo P.E.C., l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà essere trasmessa la dichiarazione del D.L.attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite, nonché la dichiarazione del RUP inerente la corretta valutazione del valore, dei quantitativi, della tipologia e della contabilizzazione dei volumi del materiale da asportare;**
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona

d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe